



**Il prodotto ittico:  
una risorsa per la  
produzione, distribuzione e  
somministrazione  
a tutela del consumatore.**





**CAPITANERIA DI PORTO –  
GUARDIA COSTIERA  
SAVONA**



# **Tracciabilità e commercializzazione dei prodotti ittici**

**Manuela Elvo  
Capo sezione Pesca –  
Capitaneria di Porto  
Savona**



# "NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamento CE 1224/09 artt. 58 e seguenti - [news](#)

Regolamento CE 404/2011 artt. 66 e seguenti - [news](#)

Regolamento CEE 104/2000

Regolamento CEE 2065/2001

D.M. 10/11/2011 – MIPAF

Decreto Direttoriale 28/12/2011 – D.G

Pesca marittima.

D.m. 27/03/2002 – successive modifiche ed integrazioni



## DEFINIZIONE TRACCIABILITA

Per tracciabilità si intende l'insieme delle informazioni che seguono il prodotto alimentare partendo dalla produzione fino alla fine della filiera -nella fattispecie dal produttore primario ( pescatore) - sino al consumatore finale

E'„indispensabile che ad ogni passaggio vengano lasciate opportune tracce – *Informazioni-*

La tracciabilità, quindi, è un insieme di informazioni che tracciano il prodotto alimentare da "monte a valle.",



# Tracciabilità e commercializzazione dei prodotti ittici

## *novità*

### obblighi del produttore primario

1) I prodotti ittici:

a) devono essere suddivisi in partite antecedentemente alla prima dell'immissione in vendita ,

b) non possono essere mescolati o divisi (fritto e/o zuppa) anteriormente alla prima vendita

c) devono essere pesati allo sbarco, prima che siano immagazzinati, trasportati e venduti



# Tracciabilità e commercializzazione dei prodotti ittici

## *novità*

### obblighi del produttore primario

d) dovranno essere identificati con le seguenti informazioni:

n° di identificazione della partita : nome del peschereccio/data di sbarco/ n. progressivo della partita riferito all'anno solare

-n° di identificazione esterno e nome del peschereccio o nome dell'unità di produzione in acquacoltura,

-Codice fao Alpha 3 per ogni specie ittica

-Denominazione commerciale e scientifica,

-Metodo di produzione, zona di cattura,

-Data della cattura, peso

-Ditta fornitrice (armatore)



Le informazioni indicate al punto d) potranno essere fornite attraverso :

- etichettatura, imballaggio
- documento commerciale che accompagna la partita (obbligo di apporre sulla partita almeno il suo numero di identificazione)

**N.B. Le predette informazioni dovranno essere disponibili durante tutte le fasi di Produzione, Trasformazione e Distribuzione dei prodotti ittici**

e) potranno essere ceduti unicamente a acquirenti registrati, ad Associazione di produttori riconosciuta, a centri d'asta



# ESENZIONI

- le disposizioni sull'etichettatura non si applicano alla vendita diretta (pescatore consumatore finale) per un importo pari o inferiore a 50 euro giornaliero per consumatore finale





## ACQUIRENTI REGISTRATI

responsabili della prima immissione in vendita

Gli operatori che intendono acquistare il prodotto ittico messo in prima vendita ( pescatore-grossisti, ristoranti, mense, centri d'asta ecc..) devono:

- a) registrarsi sul sito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
- b) compilare:
  - b1) la nota di vendita,
  - b2) dichiarazione di assunzione in carico (se del caso)
  - b3) compilare il registro delle pesature dei prodotti ittici di ogni singolo peschereccio. (e conservarlo per tre anni)



Successivamente alla prima vendita, gli acquirenti hanno la possibilità di mescolare il prodotto ittico proveniente da diversi pescherecci solo se in grado di risalire ai fornitori di ogni singola partita almeno tramite il numero di identificazione della stessa



## Nota di vendita

deve essere, compilata dagli acquirenti registrati che acquistano il prodotto ittico e lo pongono immediatamente in vendita.

- . Formato elettronico se hanno un fatturato pari o superiore ai 200.000 euro annui, deve essere trasmessa al MIPAAF entro 24 ore dal completamento dello sbarco (art. 6 decreto direttoriale 28/12/2011)

- . formato cartaceo: può essere compilata dagli acquirenti registrati che hanno un fatturato inferiore ai 200.000 euro annui e

- . trasmessa all'Autorità marittima del luogo in cui è avvenuto lo sbarco, entro 48 ore, dal suo completamento (art. 6 comma 1 decreto direttoriale 28/12/2011)



## DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE IN CARICO

Il documento deve essere compilato dall'acquirente registrato nel caso in cui il prodotto ittico sia destinato ad una vendita successiva,

- Formato elettronico. Entro 24 ore dallo sbarco- inserimento sul sito del MIPAAF
- Formato cartaceo. Entro 48 ore dallo sbarco – consegna all'A.M. del luogo in cui è avvenuto lo sbarco.



# DOCUMENTO DI TRASPORTO

- Dovrà essere compilato dal vettore( responsabile del trasporto) nel caso in cui:
- per il prodotto ittico non sia stata presentata la nota di vendita, né la dichiarazione di assunzione in carico
- Il prodotto ittico venga trasportato in un luogo diverso da quello dello sbarco e in un raggio superiore a 20 Km dal luogo di sbarco
- Entro 48 ore dal carico dei prodotti ittici deve essere presentato all'A.M. del luogo in cui è avvenuto lo sbarco



# Esenzioni:

- a) il documento è stato presentato in formato elettronico prima del trasporto al MIPAFF:  
e-mail [documentoditrasportopesca@mpaaf.gov.it](mailto:documentoditrasportopesca@mpaaf.gov.it)
- b) il prodotto ittico è accompagnato dalla dichiarazione di sbarco ( imbarcazioni pari o superiore 10 m) o da una dichiarazione equivalente contenente le medesime informazioni



# Esenzioni

- Sono esonerati dall'obbligo di registrazione e quindi della presentazione delle note di vendita, del documento di assunzione in carico e del documento di trasporto, gli acquirenti di prodotti ittici di peso non superiore ai 30 Kg e destinati al consumo personale.



In tutte le fasi di produzione, distribuzione, commercializzazione, vendita e somministrazione dei prodotti della pesca deve sempre essere dimostrata la provenienza, quindi la tracciabilità del prodotto ittico, tramite documenti commerciali o etichette poste su ogni singola partita contenenti le informazioni previste dai reg. CE 1224/09 e 404/11 e 2065/01





# Produttore primario Pescatore o unità di produzione

Fornisce le informazioni

Art. 58 reg. CE 1224/09 e Art. 66 reg CE 404/11

## Grossista (1° acquirente)

- Conserva le informazioni e compila i documenti previsti dal regolamento e li trasmette al MPAAF

- Fornisce le informazioni al successivo acquirente mediante un documento commerciale o etichettando il prodotto

## Dettagliante 1° acquirente

- Conserva le informazioni e compila i documenti previsti dal regolamento e li trasmette al MPAAF

-----

- Conserva i documenti del grossista
- Etichetta il prodotto ittico fornendo le informazioni previste dai reg. CE 2065/01 e 1224/09

## Ristorante 1° acquirente

- Conserva le informazioni e compila i documenti previsti dal regolamento e li trasmette al MPAAF

-----

- Conserva e rende disponibili i documenti del prodotto ittico acquistato

## Consumatore finale

(esente dalla registrazione sul sito del ministero per acquisti di peso pari o inferiore ai kg 30 per uso personale)

## Avventore

Esente per vendite di importo pari o inferiore a 50,00 € per consumatore al giorno



# ETICHETTA

## LA CARTA DI IDENTITA' DEL PRODOTTO

- **L'etichetta fornisce tutte le indicazioni relative al prodotto, utili per un consumo consapevole e responsabile. Costituisce il primo approccio del consumatore con il prodotto, fornendo al consumatore stesso gli strumenti per scegliere il prodotto che maggiormente corrisponde alle proprie esigenze e per valutare il rapporto qualità/prezzo.**



## INFORMAZIONI AL CONSUMATORE

Tutti i prodotti della pesca posti in vendita al consumatore finale, compresi i miscugli, dovranno essere etichettati conformemente a quanto stabilito dal Regolamento CEE 2065/2001 dovrà essere indicato, in chiare lettere, per ogni specie ittica.

Denominazione commerciale e scientifica del prodotto,  
metodo di produzione (pescato e/o allevato)

zona di provenienza: mare e/o oceano,

Pescato acque dolci: deve essere indicato il Paese o lo Stato  
Membro di provenienza

Allevato: deve essere indicato il Paese o lo Stato Membro,

- Scongelato: in caso di vendita di prodotto ittico scongelato  
in mancanza della dizione "scongelato" si deve ritenere che il  
prodotto sia fresco



# Deroghe:

- a) Il nome scientifico può essere indicato attraverso informazioni commerciali come, cartelloni pubblicitari, o poster non sono previsti altre tipologie di informazioni)
- b) Il termine scongelato può essere omesso
- B1) per i prodotti precedentemente congelati per motivi di sicurezza sanitaria,
- B2) per i prodotti ittici scongelati prima di essere affumicati, salati, cotti marinati essiccati ecc. (es. baccalà, stoccafisso, aringa affumicata ecc)
- B3) per le conserve e preparati, - voci tariffarie 1604-1605 nomenclatura combinata.



# Obblighi ristorante

- Deve avere sempre disponibili i documenti che attestano la provenienza del prodotto ittico
- Deve sempre indicare sui menù, qualora utilizzi prodotti congelati, lo stato fisico degli stessi
- In mancanza di tale indicazione si ritiene che siano stati utilizzati prodotti ittici freschi cioè prodotti che non abbiano subito il congelamento ed il successivo scongelamento.



Cassazione penale , sez. III, sentenza  
27.06.2005 n° 24190

“Può’ costituire il tentativo del delitto di frode in commercio anche il semplice fatto di non indicare nella lista delle vivande poste sui tavoli di un ristorante che determinati prodotti sono congelati, perché il ristorante ha l’obbligo di dichiarare la qualità della merce offerta ai consumatori.”



# MENU' NON CORRETTO

## *Secondi Piatti*

<i>Di Mare</i>	<i>Euro</i>
<i>Frittura di Totanetti, Gamberi e Acciughe</i>	<i>20,00</i>
<i>Frittura di Totanetti</i>	<i>18,00</i>
<i>Grigliata Mista</i>	<i>25,00</i>
<i>Tagliata di Tonno con Pesto di Rucola</i>	<i>18,00</i>
<i>Pesce Spada alla Piastra</i>	<i>18,00</i>
<i>Branzino Spaccato al Forno con Patate Sfogliate</i>	<i>15,00</i>
<i>Ricciola all'Acqua Pazza</i>	<i>20,00</i>
<i>Pescato del Giorno (al sale, alla griglia, alla Ligure, o all'Acqua Pazza) all'kg.</i>	<i>6,00</i>
 <i>Di Terra</i>	
<i>Tagliata di Manzo con Rucola e Scaglie di Grana</i>	<i>15,00</i>
<i>Sottofiletto di Manzo alla Griglia o al Dolcetto</i>	<i>15,00</i>
<i>Filetto di Manzo al pepe Verde o alla Griglia</i>	<i>20,00</i>

*Se non P.F. A. P. ⑤*



Prodotti ittici congelati rinvenuti all'interno del ristorante e utilizzati per la preparazione dei piatti









*Si ringrazia per*  
*l'attenzione*

*FINE*



# Regolamento 1224/09

## Articolo 58

### Tracciabilità

1. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 178/2002, tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura sono rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.

2. I prodotti della pesca e dell'acquacoltura immessi sul mercato nella Comunità o che probabilmente lo saranno sono adeguatamente etichettati per assicurare la rintracciabilità di ogni partita.

3. Le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura possono essere mescolate o divise dopo la prima vendita solo se è possibile risalire alla fase della cattura o della raccolta.

4. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori dispongano di sistemi e procedure per identificare gli operatori che hanno fornito loro le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura e a cui sono stati forniti tali prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.

5. L'etichettatura e le informazioni minime richieste per tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura comprendono:

- a) numero di identificazione di ogni partita;
- b) numero di identificazione esterno e nome del peschereccio o nome dell'unità di produzione in acquacoltura;
- c) codice FAO alfa 3 di ogni specie;
- d) data delle catture o data di produzione;

- e) quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso netto o, se del caso, numero di individui;
  - f) nome e indirizzo dei fornitori;
  - g) informazioni ai consumatori previste all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2065/2001: denominazione commerciale, denominazione scientifica, pertinente zona geografica e metodo di produzione;
  - h) se i prodotti della pesca siano stati precedentemente surgelati.
6. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni elencate al paragrafo 5, lettere g) e h), siano a disposizione del consumatore nella fase di vendita al dettaglio.
7. Le informazioni elencate al paragrafo 5, lettere da a) a f), non si applicano ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati nella Comunità con certificati di cattura presentati ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008.
8. Lo Stato membro può esonerare dagli obblighi di cui al presente articolo i piccoli quantitativi di prodotti venduti direttamente dal peschereccio al consumatore, purché non superino un valore pari a 50 EUR al giorno. Qualsiasi modifica di tale soglia è adottata secondo la procedura di cui all'articolo 119.
9. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 119.



# Regolamento 404/2011

TITOLO IV *in vigore*  
CONTROLLO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE  
CAPO I *dal 01/01/12*  
Tracciabilità  
Articolo 66  
Definizione

Ai fini del presente capo, si intende per:

«prodotti della pesca e dell'acquacoltura», tutti i prodotti di cui al capitolo 03 e alle voci tariffarie 1604 e 1605 della nomenclatura combinata stabilita dal regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1).

Articolo 67  
Informazioni sulle partite

1. Gli operatori forniscono le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo nel momento in cui i prodotti della pesca e dell'acquacoltura vengono suddivisi in partite e al più tardi all'atto della prima vendita.
2. In aggiunta a quanto disposto al paragrafo 1, gli operatori aggiornano le informazioni pertinenti di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo derivanti dalla fusione o dalla suddivisione delle partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura successivamente alla prima vendita, nella fase in cui diventano disponibili.
3. Nel caso in cui, in seguito alla fusione o alla suddivisione delle partite successivamente alla prima vendita, i prodotti della pesca e dell'acquacoltura provenienti da pescherecci o unità di produzione acquicola vengano mescolati, gli operatori sono in grado di identificare ciascuna partita di origine almeno grazie al relativo numero di identificazione di cui all'articolo 58, paragrafo 5, lettera a), del regolamento sul controllo e possono

risalire fino allo stadio della cattura o della raccolta, conformemente all'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento sul controllo.

4. I sistemi e le procedure di cui all'articolo 58, paragrafo 4, del regolamento sul controllo consentono agli operatori di identificare il fornitore o i fornitori diretti e, salvo qualora si tratti dei consumatori finali, l'acquirente o gli acquirenti diretti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

5. Le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo sono fornite attraverso l'etichettatura o l'imballaggio della partita, oppure mediante un documento commerciale che accompagna fisicamente la partita. Esse possono essere apposte sulle partite utilizzando uno strumento di identificazione come un codice, un codice a barre, un chip elettronico o un dispositivo analogo oppure un sistema di marcatura. Le informazioni apposte sulle partite restano disponibili durante tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione consentendo alle autorità competenti degli Stati membri di accedervi in qualsiasi momento.

6. Gli operatori appongono le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo utilizzando uno strumento di identificazione come un codice, un codice a barre, un chip elettronico o un dispositivo analogo oppure un sistema di marcatura:

- a) a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le attività di pesca soggette a un piano pluriennale; ..
- b) a decorrere dal 1° gennaio 2015, per gli altri prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

7. Quando le informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo vengono fornite per mezzo di un documento commerciale che accompagna fisicamente la partita, è apposto sulla partita corrispondente almeno il numero di identificazione. ..

8. Gli Stati membri collaborano tra loro per garantire che le informazioni apposte sulle partite e/o che le accompagnano fisicamente siano accessibili alle autorità competenti di uno Stato membro diverso da quello in cui i prodotti della pesca o dell'acquacoltura sono stati suddivisi in partite, in particolare quando le informazioni sono apposte sulle partite utilizzando uno strumento di identificazione come un codice, un codice a barre, un chip elettronico o un dispositivo analogo. Gli operatori che utilizzano tali strumenti fanno in modo che essi vengano elaborati sulla base di norme e specifiche riconosciute a livello internazionale.

9. Le informazioni relative alla data delle catture di cui all'articolo 58, paragrafo 5, lettera d), del regolamento sul controllo possono includere più giorni di calendario o un periodo di tempo corrispondente a più date di catture.



risalire fino allo stadio della cattura o della raccolta, conformemente all'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento sul controllo.

4. I sistemi e le procedure di cui all'articolo 58, paragrafo 4, del regolamento sul controllo consentono agli operatori di identificare il fornitore o i fornitori diretti e, salvo qualora si tratti dei consumatori finali, l'acquirente o gli acquirenti diretti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

5. Le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo sono fornite attraverso l'etichettatura o l'imballaggio della partita, oppure mediante un documento commerciale che accompagna fisicamente la partita. Esse possono essere apposte sulle partite utilizzando uno strumento di identificazione come un codice, un codice a barre, un chip elettronico o un dispositivo analogo oppure un sistema di marcatura. Le informazioni apposte sulle partite restano disponibili durante tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione consentendo alle autorità competenti degli Stati membri di accedervi in qualsiasi momento.

6. Gli operatori appongono le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo utilizzando uno strumento di identificazione come un codice, un codice a barre, un chip elettronico o un dispositivo analogo oppure un sistema di marcatura:

- a) a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le attività di pesca soggette a un piano pluriennale; ..
- b) a decorrere dal 1° gennaio 2015, per gli altri prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

7. Quando le informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo vengono fornite per mezzo di un documento commerciale che accompagna fisicamente la partita, è apposto sulla partita corrispondente almeno il numero di identificazione. \_

8. Gli Stati membri collaborano tra loro per garantire che le informazioni apposte sulle partite e/o che le accompagnano fisicamente siano accessibili alle autorità competenti di uno Stato membro diverso da quello in cui i prodotti della pesca o dell'acquacoltura sono stati suddivisi in partite, in particolare quando le informazioni sono apposte sulle partite utilizzando uno strumento di identificazione come un codice, un codice a barre, un chip elettronico o un dispositivo analogo. Gli operatori che utilizzano tali strumenti fanno in modo che essi vengano elaborati sulla base di norme e specifiche riconosciute a livello internazionale.

9. Le informazioni relative alla data delle catture di cui all'articolo 58, paragrafo 5, lettera d), del regolamento sul controllo possono includere più giorni di calendario o un periodo di tempo corrispondente a più date di catture.

2. In deroga al paragrafo 1, il nome scientifico della specie può essere fornito ai consumatori dai commercianti al dettaglio tramite informazioni commerciali come cartelloni pubblicitari o poster.

3. Nel caso in cui un prodotto della pesca o dell'acquacoltura sia stato precedentemente congelato, il termine «scongelato» è altresì indicato sull'etichetta o sul marchio adeguato di cui al paragrafo 1. Si considera che l'assenza di tale dicitura a livello della vendita al dettaglio indichi che i prodotti della pesca e dell'acquacoltura non sono stati precedentemente congelati e quindi scongelati.

4. In deroga al paragrafo 3, il termine «scongelato» non deve figurare:

- a) sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria, conformemente all'allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004; (Anchovy)
- b) sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura che sono stati scongelati prima di essere sottoposti ad affumicatura, salatura, cottura, marinatura, essiccazione o ad una combinazione di questi processi. (Baccalà)

5. Il presente articolo non si applica ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alle voci tariffarie 1604 e 1605 della nomenclatura combinata  
brep - e conserve di pesci - caviale e suoi succedanei  
5 - prontacci e molluschi preparati e conservati -

6. I prodotti della pesca e dell'acquacoltura e gli imballaggi etichettati o contrassegnati con un marchio precedentemente all'entrata in vigore del presente articolo che non sono conformi all'articolo 58, paragrafo 5, lettera g), con riguardo al nome scientifico e lettera h) del regolamento sul controllo e di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.



Fac-simile etichetta da apporre su ogni partita

m/p\_maria\_n.SV \_\_\_\_\_

n. UE \_\_\_\_\_

Nome comandante \_\_\_\_\_

BOGA

Boops boops

Codice Fao: BOG

pescato Fao 37.1.3(m.Ligure)

peso

data di cattura 27/02/2012

data di sbarco 28/02/2012

n. lotto= maria/28.02.2012/1

Ditta fornitrice (armatrice imbarcazione)

Fac-simile etichetta da apporre su ogni partita

m/p\_maria\_n.SV \_\_\_\_\_

n. UE \_\_\_\_\_

Nome comandante \_\_\_\_\_

BOGA

Boops boops

Codice Fao: BOG

pescato Fao 37.1.3(m.Ligure)

peso

data di cattura 29/02/2012

data di sbarco 01/03/2012

n. lotto= maria/01,03.2012/2

Ditta fornitrice (armatrice imbarcazione)



## ESEMPIO DI ETICHETTA INFORMAZIONE AI CONSUMATORI

- Polpo
- *Octopus vulgaris*
- Pescato
- Atlantico centro orientale
- scongelato





## Prodotti ittici allevati e/o pescati acque dolci

-Orata

persico africano

-Sparus aurata

pescato acque dolci

- Allevata


tanzania

- Grecia



Codice FAO Alpha 3	Nomenclatura italiana in uso	Nome scientifico GU 22/2/2008
ANE	Acciuga o Alice	<i>Engraulis encrasicolus</i>
GAR	Aguglia	<i>Belone belone</i>
MSP	Aguglia imperiale	<i>Tetrapturus belone</i>
AND	Aguglia maggiore	<i>Tylosurus acus imperialis</i>
SAA	Alaccia	<i>Sardinella aurita</i>
ALB	Alalunga	<i>Thunnus alalunga</i>
ELE	Anguilla	<i>Anguilla anguilla</i>
ARY	Argentina	<i>Argentina sphyraena</i>
GLI	Argentina lingua liscia	<i>Glossanodon leioglossus</i>
BVV	Barracuda mediterraneo	<i>Sphyraena viridensis</i>
BLT	Biso o tombarello	<i>Auxis rochei rochei</i>
SHO	Boccanera	<i>Galeus melastomus</i>
BOG	Boga	<i>Boops boops</i>
LOO	Cagnaccio	<i>Odontaspis ferox</i>
GAG	Canesca	<i>Galeorhinus galeus</i>
GUR	Capone cocchio	<i>Chelidonichthys cuculus</i> o <i>Aspitrigla cuculus</i>
GUM	Capone gavotta	<i>Chelidonichthys obscurus</i>
GUG	Capone gomo	<i>Chelidonichthys gurnardus</i>
GUN	Capone lira	<i>Trigla lyra</i>
CTZ	Capone ubriaco	<i>Trigloporus lastoviza</i>
POD	Cappellano o busbana	<i>Trisopterus minutus capelanus</i>

## LA MAPPA DEL MONDO SUDDIVISA PER ZONE FAO



Zona di cattura	Definizione della zona (1)
<b>Atlantico nord-occidentale</b>	Zona FAO n.21
<b>Atlantico nord-orientale (2)</b>	Zona FAO n.27
<b>Mar Baltico</b>	Zona FAO n.27. IIIId
<b>Atlantico centro-occidentale</b>	Zona FAO n.31
<b>Atlantico centro-orientale</b>	Zona FAO n.34
<b>Atlantico sud-occidentale</b>	Zona FAO n.41
<b>Atlantico sud-orientale</b>	Zona FAO n.47
<b>Mar Mediterraneo</b>	Zona FAO n.37.1, 37.2 e 37.3
<b>Mar Nero</b>	Zona FAO n.37.4
<b>Oceano Indiano</b>	Zona FAO n.51 e 57
<b>Oceano Pacifico</b>	Zona FAO n.61, 67, 71, 81 e 87
<b>Antartico</b>	Zona FAO n.48, 58 e 88

(1) Annuario FAO, Statistiche di pesca. Catture, Vol. 86/1. 2000  
(2) Mar Baltico escluso

D.M. 10/11/2011



*Al Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

- 1) “partita”: quantitativo di prodotti della pesca e dell'acquacoltura di una determinata specie della stessa presentazione proveniente dalla stessa pertinente zona geografica e dallo stesso peschereccio, o gruppo di pescherecci, o dallo stesso sito di acquacoltura;

DECRETO DIRETTORIALE 28/12/2011

Art. 3

*Suddivisione in partite*

Al fine di ottemperare agli adempimenti di cui all'art. 4, comma 2, del D.M. 10 novembre 2011, a ciascuna partita dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura deve essere attribuito un codice composto dal nome/i del/dei peschereccio/i, ovvero del sito di acquacoltura; data della partita; nonché numero progressivo | per anno solare | riferito alla partita (es: nome peschereccio/01.01.2010/0001).



- 1602 49 15** **altri miscugli contenenti prosciutti, spalle, lombate o collari, e loro pezzi**  
Per quel che concerne la portata dell'espressione «loro pezzi» vedi la nota complementare 2 del presente capitolo e la relativa nota esplicativa.  
I miscugli di questa sottovoce devono contenere almeno una della parti (e/o i loro pezzi) menzionati nel testo della sottovoce, non dovendo necessariamente conferire al miscuglio il suo carattere essenziale. Detti miscugli possono contenere anche carni o frattaglie di altri animali.
- 1602 50 10** **non cotte, miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte**  
Vedi la nota complementare 1 del presente capitolo.
- 1602 50 31** **«Corned beef» in recipienti ermeticamente chiusi**  
Ai sensi delle sottovoci 1602 50 31, l'espressione «in recipienti ermeticamente chiusi» riguarda prodotti contenuti in recipienti che sono stati chiusi, anche sotto vuoto, per evitare l'entrata o l'uscita dell'aria o di altri gas. L'apertura del recipiente comporta un deterioramento irrimediabile del sistema di chiusura ermetica originale.  
Queste sottovoci comprendono tra l'altro, prodotti contenuti in sacchetti di plastica sigillati, anche sotto vuoto.
- 1602 90 61** **non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte**  
Vedi la nota complementare 1 del presente capitolo.
- 1602 90 72** **non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte**  
**1602 90 74** Vedi la nota complementare 1 del presente capitolo.
- 1604** **Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce**  
Vedi la nota di sottovoce 2 del presente capitolo.
- 1604 12 91** **in recipienti ermeticamente chiusi**  
Vedi la nota relativa alle sottovoci 1602 50 31.
- 1604 14 16** **Filetti detti «loins»**  
Rientrano in questa sottovoce solo i filetti ai sensi delle note esplicative del SA, voce 0304, punto 1, che presentano le tre caratteristiche seguenti:  
— cotti,  
— imballati senza aggiunta di liquido di copertura in un sacchetto (o in un foglio) di plastica alimentare, sotto vuoto o no, sigillati termicamente o no,  
— congelati.
- 1604 19 31** **Filetti detti «loins»**  
Vedi la nota esplicativa della sottovoce 1604 14 16.
- 1604 20 05** **Preparazioni di surimi**  
Vedi la nota esplicativa della sottovoce 0304 99 10.  
Le preparazioni classificate nella presente sottovoce sono ottenute dal surimi mescolato ad altri prodotti (per esempio: farina, fecola, proteine, carne di granchio, spezie ed altri aromatizzanti, coloranti) che sono sottoposti a trattamento termico; esse sono presentate allo stato congelato.
- 1605** **Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati**  
Vedi la nota di sottovoce 2 del presente capitolo.
- 1605 20 10** **in recipienti ermeticamente chiusi**  
Vedi la nota relativa alle sottovoci 1602 50 31.
- 1605 90 11** **in recipienti ermeticamente chiusi**  
Vedi la nota relativa alle sottovoci 1602 50 31.



# NO



# SI





## Esempio di corrette indicazioni su un documento di accompagnamento di prodotti della pesca

<b>DITTA</b> tel.  P.IVA  stabilimento tipologia 3 N. RICONOSCIMENTO CE	<b>SEDE</b>  R.E.A.  <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">                 ITALIA 0000 CE             </div>
---	---

FATTURA IMMEDIATA / DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472/96)

COD. CLIENTE	C.F. / PARTITA IVA	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA	PAG.	
TIPO DI DOCUMENTO		BANCA DI APOGGIO				
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA	PREZZO	NETTO	IVA
	<b>Rana pescatrice</b> ( <i>Lophius piscatorius</i> ) pescato Mar Mediterraneo  <b>Pesce Spada</b> ( <i>Xiphias gladius</i> ) pescato zona FAO 27  <b>Tonno</b> ( <i>Thunnus thynnus</i> ) pescato 8 (*) (si veda tabella di corrispondenza riportata in calce)  <b>Orata</b> ( <i>Sparus aurata</i> ) allevato Francia  <b>Latterino</b> ( <i>Atherina boyeri</i> ) Pescato in acque dolci Italia					
TOTALE MERCE		BOLLO	SPESE BANCARIE		TOTALE SPESE ACCESSORIE	
DESCRIZIONE ESENZIONE			IMPONIBILE	IVA %	IMPOSTA	
					TOTALE IMPONIBILI	
					TOTALE IVA	
					TOTALE FATTURA	
CAUSALE DEL TRASPORTO			N. COLLI	PESO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	
PORTO		TRASPORTO A CURA DEL		DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	FIRMA CONDUCENTE	

### TABELLA DI CORRISPONDENZA

Zona di cattura	Zona Fao n.	Zona Fao n.	Definizione della zona
1 — Atlantico nord-occidentale	Zona Fao n.21	7 — Atlantico sud-orientale	Zona Fao n.47
2 — Atlantico nord-orientale	Zona Fao n.27	8 — Mar Mediterraneo	Zona Fao n.37.1, 37.2 e 37.3
3 — Mar Baltico	Zona Fao n.27 III d	9 — Mar Nero	Zona Fao n.37.4
4 — Atlantico centro-occidentale	Zona Fao n.31	10 — Oceano Indiano	Zona Fao n.51 e 57
5 — Atlantico centro-orientale	Zona Fao n.34	11 — Oceano Pacifico	Zona Fao n.612, 67, 71, 77, 81 e 87
6 — Atlantico sud-occidentale	Zona Fao n.41	12 — Antartico	Zona Fao n.48, 58 e 88



# Documento commerciale, compilato dal produttore primario, che può sostituire l'etichetta

<b>DITTA</b> Armatrice	<b>SEDE</b>
m/p_maria_n.SV 012345	P.zza Giulio Cesare 17100 SAVONA (SV)

FATTURA IMMEDIATA / DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472/96)

COD. CLIENTE Grossista / Dettagliante / Ristorante		C.F. / PARTITA IVA		TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA	PAG.
TIPO DI DOCUMENTO				BANCA DI APPOGGIO			
Data Cattura	DESCRIZIONE ARTICOLO			U.M.	QUANTITA	PREZZO	NETTO IVA
28 / 02 / 2012	<b>Rana pescatrice (Lophius piscatorius)</b> Pescato Mar Mediterraneo codice FAO: MNZ Lotto: maria/28.02.2012/1						
28 / 02 / 2012	<b>Pesce Spada (Xiphias gladius)</b> Pescato Mar mediterraneo codice FAO: SWO Lotto maria/28.02.2012/3						
TOTALE MERCE		BOLLO	SPESE BANCARIE		TOTALE SPESE ACCESSORIE		
DESCRIZIONE ESENZIONE		IMPONIBILE		IVA %	IMPOSTA		
					TOTALE IMPONIBILI		
					TOTALE IVA		
					TOTALE FATTURA		
CAUSALE DEL TRASPORTO			N. COLLI	PESO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI		
PORTO		TRASPORTO A CURA DEL		DATA E ORA INIZIO TRASPORTO		FIRMA CONDUCENTE	





ALLEGATO D al Decreto direttoriale del 28 dicembre 2011, n. 155

All' \_\_\_\_\_

(Autorità Marittima presso il cui territorio di competenza avviene lo sbarco)

**DOCUMENTO DI TRASPORTO**

DATI DEL PESCHERECCIO		DATI TRASPORTO	
nome	.....	targa veicolo	.....
numero UE	.....	destinatario (nome)	.....
identificazione esterna (matricola)	.....	destinatario (indirizzo)	.....
paese di immatricolazione	.....	luogo di destinazione della/e partita/e	.....

DATI PRODOTTO	
data di carico	.....
luogo di carico	.....

**Specie**

nome (codice FAO)	zona geografica (codice FAO)	peso in Kg	presentazione
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....



DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE IN CARICO (PROTETTO) - Adobe Reader

File Modifica Vista Documento Strumenti Finestra ?

1 / 1 94,3% Trova

ALLEGATO B al Decreto direttoriale del 28 dicembre 2011, n. 155

All' \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (Autorità Marittima presso il cui territorio di competenza avviene l'assunzione in carico)

**DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE IN CARICO**

DATI DEL PESCHERECCIO		DATI ASSUNZIONE IN CARICO	
nome	.....	data	.....
numero UE	.....	paese	.....
identificazione esterna (matricola)	.....	luogo	.....
paese di immatricolazione	.....	organizzazione che ha preso in carico il pesce (nome)	.....
comandante del peschereccio/operatore (nome)	.....	deposito (nome)	.....
		deposito (indirizzo)	.....
		numero di rif. documento di trasporto ***	.....
DATI PRODOTTO			
data di sbarco	.....		
porto (paese/nome)	.....		

Specie

nome (codice FAO)	zona geografica (codice FAO)	peso in Kg	presentazione
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

\*\*\*se applicabile



## NOTA DI VENDITA

DATI DEL PESCHERECCIO		DATI VENDITA	
nome	S. MICHELE	data	16/01/2012
numero UE	15525	paese	ITALIA
identificazione esterna (matricola)	6SV812	luogo	SAVONA - MER
paese di immatricolazione	ITALIA	venditore (nome)	SCIORTINO GIU
comandante del peschereccio/operatore (nome)	SCIORTINO GIUSEPPE	acquirente (nome)	DE.MAR. SRL
		acquirente (P.IVA o C.F.)	1594870097
DATI PRODOTTO			
data di sbarco	16/01/2012	numero di rif. contratto di vendita *	
Porto (paese)	ITALIA	data della fattura **	
Porto (nome)	SAVONA	numero della fattura **	
catture ritirate da OP (se effettuate)		numero di rif. assunzione in carico (se effettuata)	
		numero di rif. documento di trasporto ***	2

SPECIE									
nome (cod.FAO)	na geografica FA	eso in K	prezzo al K	prezzo totale	t. Freschezza	dice stat	presentazion	° Individu	taglia (cm)
PAC-Pagellus erythrinus	37.1 - Mar Mediterraneo	7,60	€ 20,01	€ 152,08	Extra	FRE Fresco	Intero		
PAC-Pagellus erythrinus	37.1 - Mar Mediterraneo	2,30	€ 13,92	€ 32,02	Extra	FRE Fresco	Intero		
PAC-Pagellus erythrinus	37.1 - Mar Mediterraneo	2,20	€ 13,05	€ 28,71	Extra	FRE Fresco	Intero		
PAC-Pagellus erythrinus	37.1 - Mar Mediterraneo	2,50	€ 8,70	€ 21,75	Extra	FRE Fresco	Intero		



## Esempio di corrette indicazioni su un documento di accompagnamento di prodotti della pesca

<b>DITTA</b> tel.  P.IVA  stabilimento tipologia 3 N. RICONOSCIMENTO CE	<b>SEDE</b>  R.E.A.  <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">                 ITALIA 0000 CE             </div>
---	---

FATTURA IMMEDIATA / DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 472/96)

COD. CLIENTE	C.F. / PARTITA IVA	TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA	PAG.	
TIPO DI DOCUMENTO		BANCA DI APOGGIO				
COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	QUANTITA	PREZZO	NETTO	IVA
	<b>Rana pescatrice</b> ( <i>Lophius piscatorius</i> ) pescato Mar Mediterraneo  <b>Pesce Spada</b> ( <i>Xiphias gladius</i> ) pescato zona FAO 27  <b>Tonno</b> ( <i>Thunnus thynnus</i> ) pescato 8 (*) (si veda tabella di corrispondenza riportata in calce)  <b>Orata</b> ( <i>Sparus aurata</i> ) allevato Francia  <b>Latterino</b> ( <i>Atherina boyeri</i> ) Pescato in acque dolci Italia					
TOTALE MERCE		BOLLO	SPESE BANCARIE		TOTALE SPESE ACCESSORIE	
DESCRIZIONE ESENZIONE		IMPONIBILE	IVA %	IMPOSTA		TOTALE IMPONIBILI
						TOTALE IVA
						TOTALE FATTURA
CAUSALE DEL TRASPORTO			N. COLLI	PESO	ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	
PORTO		TRASPORTO A CURA DEL		DATA E ORA INIZIO TRASPORTO	FIRMA CONDUCENTE	

TABELLA DI CORRISPONDENZA

Zona di cattura		Definizione della zona	
1 — Atlantico nord-occidentale	Zona Fao n.21	7 — Atlantico sud-orientale	Zona Fao n.47
2 — Atlantico nord-orientale	Zona Fao n.27	8 — Mar Mediterraneo	Zona Fao n.37.1, 37.2 e 37.3
3 — Mar Baltico	Zona Fao n.27 III d	9 — Mar Nero	Zona Fao n.37.4
4 — Atlantico centro-occidentale	Zona Fao n.31	10 — Oceano Indiano	Zona Fao n.51 e 57
5 — Atlantico centro-orientale	Zona Fao n.34	11 — Oceano Pacifico	Zona Fao n.612, 67, 71, 77, 81 e 87
6 — Atlantico sud-occidentale	Zona Fao n.41	12 — Antartico	Zona Fao n.48, 58 e 88

